

A tutti gli Istituti Scolastici

Per **giovedì 31 ottobre 2024** la FLC CGIL ha proclamato lo **sciopero nazionale per l'intera giornata** del personale del **comparto "Istruzione e Ricerca"**. Riteniamo utile ricordare le procedure previste in caso di sciopero.

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili. Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o per gli educatori di convitti **solo in determinate circostanze**. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

Sono **prestazioni essenziali** solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. lo svolgimento degli scrutini, degli esami finali nonché degli esami di idoneità, adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario) o in particolari istituzioni scolastiche come le aziende agrarie di istituti tecnici agrari. (Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto tra Aran e Sindacati il 2 dicembre 2020)

In occasione del prossimo sciopero non è prevista la formazione di alcun contingente, ad eccezione di convitti, educandi ed istituti agrari.

Non è considerata prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi.

In occasione di ogni sciopero il Dirigente scolastico **invita** in forma scritta tutto il personale della scuola a comunicare in forma scritta "la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo". La comunicazione della decisione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga. Il termine invita non configura l'obbligo da parte del personale scolastico di dichiarare la propria volontà di aderire o di non aderire allo sciopero. L'ulteriore opportunità di comunicare che non si è maturata alcuna decisione a riguardo dell'adesione va considerata allo stesso modo come un invito e non un obbligo.

Si ricorda che la scuola, riconosciuta come amministrazione pubblica (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), ha l'obbligo di **garantire la sicurezza** degli alunni per tutto il tempo di permanenza. Pertanto, se il Dirigente ritiene opportuno aprire la scuola in caso di sciopero del personale ATA, deve anche essere in grado di garantire la vigilanza degli alunni presenti.

Edina Kadic

Segretaria Generale FLC CGIL Venezia